



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

ORDINANZA N° 31/2010

Il Capo del Circondario Marittimo di Milazzo:

- VISTO:** il dispaccio prot. n° 82/044679/II, in data 11.07.2002, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che sottolinea la necessità di individuare e disciplinare con apposita ordinanza le zone di mare destinate alle attività di ammaraggio, prelievo d'acqua e decollo degli aeromobili impegnati nello spegnimento degli incendi;
- VISTO:** il dispaccio prot. n° 03.02.08/65360 del 14.07.2006 con il quale sono state trasmesse le direttive sulle procedure operative per il concorso della flotta area dello Stato nel caso di incendi boschivi;
- VISTO:** il dispaccio prot. n° 03.02/0048294 del 18.05.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto II - Ufficio II, avente come oggetto: operazioni A.I.B. con prelievo di acqua di mare;
- VISTO:** il fax prot. n° 01.04/25634/R.O. datato 04.06.2010 della Direzione Marittima di Catania;
- CONSIDERATA:** la necessità di assicurare priorità assoluta ad ogni esigenza di ammaraggio decollo e prelievo di acqua di mare da parte degli aeromobili del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché assicurare l'attività di supporto, assistenza e collaborazione per le connesse attività di prelievo anche a ridosso di tratti costieri insenature o baie portuali in presenza di avverse condizioni meteo marine;
- RITENUTO:** necessario regolamentare l'attività di rifornimento d'acqua da parte degli aeromobili dipendenti dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri impegnati in operazioni antincendio, al fine di permettere la rapidità di intervento nonché di garantire, in via preventiva, la sicurezza dei bagnanti e delle unità da diporto che si trovassero nei luoghi interessati dalle operazioni;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 81 del codice della navigazione e l'articolo 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione

O R D I N A

- Art. 1** Nel tratto di mare del Circondario Marittimo di Milazzo ad una distanza dalla costa non inferiore a 400 metri, è consentito agli aeromobili impegnati nella lotta agli incendi l'ammarraggio, il prelievo d'acqua ed il successivo decollo.
Dal tratto di mare di cui al comma precedente sono esclusi:
- 1.1** il tratto della Rada di Milazzo racchiuso tra la congiungente i punti aventi le seguenti coordinate geografiche (vedasi stralcio carta nautica n° 246 INT 3388, parte integrante della presente):
- A.** - Lat. 38° 14' Nord - Long. 015° 15' Est (punto sulla costa denominato "La Croce di Mare")
 - B.** - Lat. 38° 14' Nord - Long. 015° 20' Est
 - C.** - Lat. 38° 12',9 Nord - Long. 015° 20' Est (sulla costa);
- 1.2** la zona di mare avente raggio 0,5 miglia dalle unità navali alla fonda nella Rada di Milazzo;
- 1.3** le zone di mare aventi raggio 1 miglio dall'imboccatura dei porti presenti nel territorio del Circondario;
- Art. 2** E' fatto obbligo ai predetti aeromobili di informare, via radio VHF/FM - canale 16 (156,8 Mhz), prima dell'inizio delle operazioni la Capitaneria di Porto di Milazzo e mantenere i contatti radio fino al termine delle operazioni.

- Art. 3** E' preciso obbligo del pilota dell'aeromobile, prima di iniziare la manovra di ammaraggio, accertarsi che la zona delle operazioni sia libera da qualsiasi natante, subacquei in immersione, bagnanti, segnalamenti marittimi, ostacoli galleggianti e quant'altro possa compromettere la sicurezza delle operazioni.
- Art. 4** In caso di condizioni meteo marine non favorevoli, previa specifica autorizzazione della Capitaneria di Porto di Milazzo, da chiedersi via radio, canale 16 VHF/FM (156,8 Mhz), il prelievo dell'acqua potrà essere effettuato nelle zone di mare di cui all'art. 1, ad esclusione comunque delle zone dedicate alla balneazione (200 metri dalle coste pianeggianti, 100 metri dalle coste a picco).
- Art. 5** Tutte le unità in navigazione devono tenersi ad almeno un miglio di distanza dall'aeromobile impegnato nelle operazioni di rifornimento idrico, astenendosi dall'effettuare manovre di entrata od uscita dal porto qualora gli aeromobili effettuino rifornimento d'acqua con le modalità di cui al precedente articolo 4.
- Art. 6** Le unità da diporto/traffico/pesca devono porre massima attenzione e sgomberare immediatamente la zona, qualora vengano a notare quanto di seguito indicato, che riassume di massima la manovra che i velivoli preposti allo spegnimento degli incendi effettuano prima del prelievo d'acqua:
- ad una quota approssimativa di 1.000 piedi giro di 360° sulla zona interessata al prelievo con tutte le luci accese compresa quella stroboscopica;
 - uno o due passaggi a bassa quota sulla direttrice della superficie del mare lungo la quale successivamente verrà effettuato il prelievo d'acqua vero e proprio.
- Art. 7** I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili dei danni che potrebbero recare a persone e/o cose in conseguenza del loro comportamento illecito, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione. In caso di conduttori di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.lvo 171/2005.
- Art. 8** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Milazzo, li 25/06/2010

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marcello CALANDRINO

